

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 19 dicembre 2023 n. 35516

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francesco Paolo - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19162-2020 proposto da:

██████████ S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio degli avvocati ██████████ che la rappresentano e difendono;

- **ricorrente** -

contro

██████████ domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato (██████████) rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2020 R.G.N. 901/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO IN FATTO CHE:

1. Nella gravata decisione si legge che [REDACTED] era stata licenziata senza preavviso dalla [REDACTED] spa (poi [REDACTED] spa) il [REDACTED] all'esito di una contestazione disciplinare (ricevuta il [REDACTED] con cui le era stato imputato di avere creato una fittizia carta fedelta' (intestata ad una persona inesistente), di averla utilizzata in piu' occasioni (tutte specificate) "per acquisti effettuati da clienti in modo da ottenere un indebito accumulo di punti nonche' uno stato di "Card Platinum", cosi' privando "i clienti stessi della possibilita' di sottoscrivere la propria fidelity": condotte realizzate dalla lavoratrice a danno e detrimento degli interessi della societa' e a suo proprio ed esclusivo vantaggio per interessi del tutto personali.
2. Impugnato il recesso, il Tribunale di Firenze, nella fase sommaria, ha accolto il ricorso della lavoratrice ritenendo dimostrata l'esistenza in azienda della prassi di utilizzare la carta irregolare: prassi che aveva coinvolto anche due responsabili del negozio di piazza [REDACTED]
3. Lo stesso Tribunale, in sede di opposizione ex L. n. 92 del 2012, invece, ha ritenuto inesistente una pratica autorizzata dai vertici aziendali nonche' la dedotta prassi aziendale e, considerando legittimo il licenziamento, ha revocato l'ordinanza della prima fase.
4. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 176/2020, ha concluso, conformemente al giudice della fase sommaria, per la inesistenza del fatto contestato condannando la societa', in considerazione dell'opzione per l'indennita' sostitutiva della reintegrazione da parte della lavoratrice, al pagamento della indennita' sostitutiva della reintegrazione oltre al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilita', nulla detraendo per l'espletamento di altra attivita' lavorativa reperita a distanza di oltre un anno dal licenziamento.
5. I giudici di seconde cure, sul presupposto che la contestazione riguardava, quali connotati necessari della condotta anche l'esecuzione di operazioni irregolari a proprio esclusivo vantaggio della lavoratrice e a detrimento dell'interesse aziendale, hanno rilevato che gli elementi di fatto, processualmente acquisiti, erano sufficientemente indicativi di una modalita' diffusa, almeno in due negozi in cui la Corte era stata addetta, di impiego della carta irregolare: modalita' condivisa dalle responsabili delle filiali e che non era stata smentita, dalla prova per testi raccolta, con la conseguenza sia della inesistenza di un qualche vantaggio personale della dipendente che di un uso diffuso circa una prassi diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali.
6. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione la [REDACTED] spa affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [REDACTED]
7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Il Collegio si e' riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:

1. I motivi possono essere cosi' sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali, in relazione alla L. n. 183 del 2010, articolo 30, alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, agli articoli 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., nonche' agli articoli 220, 225 e 229 CCNL Commercio Ipotesi di accordo di Accordo del 26 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto insussistente il fatto contestato. In particolare, si sostiene che la lavoratrice aveva ammesso inequivocamente che, in aperta violazione delle disposizioni e procedure aziendali e, specificamente, del Manuale per la Sicurezza e la Prevenzione delle Differenze Inventariali nonche' del Codice Etico e Disciplinare, era stata creata artificiosamente una Carta Fedelta', intestata ad un nominativo fittizio e associata al numero di cellulare della dipendente, alterando il programma fedelta' in atto e generando un danno economico di circa Euro 4.000,00 in capo alla societa', di talche' proporzionata era la sanzione espulsiva ex articolo 2119 c.c.; inoltre, si deduce che, in relazione alle disposizioni del CCNL sopra richiamate e delle clausole del Manuale e del Codice Etico, la condotta posta in essere dalla [REDACTED] per il solo fatto di avere creato fraudolentemente una card fittizia, era stata tale da avere irrimediabilmente leso il vincolo di fiducia con la datrice di lavoro stante l'obiettivo disvalore del fatto contestato alla stregua degli standards valutativi nell'ambito tanto della realta' societaria che di quella sociale e, quindi, si palesava adeguata la sanzione espulsiva; si eccepisce, infine, l'erroneita' della applicazione della tutela reintegratoria attenuata quando, invece, sussistevano i presupposti per l'applicabilita' della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5.

3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 12 preleggi c.c., all'articolo 41 Cost., agli articoli 1340 e 2078 c.c., nonche' l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 12 lettera b), Manuale per la Sicurezza e Differenze Inventariali e dell'articolo 4, lettera A) del Codice Etico della [REDACTED] spa, ai sensi il vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per avere la Corte di appello ritenuto provata l'esistenza di una prassi aziendale sull'utilizzo di cards irregolari per favorire acquisti di clienti occasionali, senza pero' argomentare circa la diversa eventuale e preliminare prassi di creare fraudolentemente card poi associate a persone fittizie, omettendo, dunque, di esaminare un fatto decisivo per il giudizio posto che gli addebiti contestati consistevano anche nella creazione di cards false.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 preleggi c.c., in relazione agli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. e all'articolo 2697 c.c., nonche' l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per essere la Corte territoriale venuta meno all'obbligo, ex articolo 132 c.p.c., di rendere una motivazione sufficiente, logica e ordinata, palesemente abusando

del potere conferitogli dall'ordinamento in ordine alla conduzione del processo con specifico riferimento alla disponibilita' della prova, violando ed applicando in modo distorto l'articolo 420 c.p.c., comma 5 e articolo 421 c.p.c.; in particolare, per avere immotivatamente dichiarato decaduta dalla prova testimoniale essa societa' in quanto i relativi capitoli erano stati formulati in modo generico o non indicati e per non avere attivato, in ogni caso, i suoi poteri istruttori onde giungere all'accertamento della verita' materiale.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione nonche' l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 12, lettera A) e B) Manuale per la Sicurezza e Differenze Inventariali; la violazione dell'articolo 360, n. 5 nonche' la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 111 Cost., comma 6, degli articoli 2106 e 2119 c.c. e della L. n. 300 del 1970, articolo 18 ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si deduce che la Corte di appello aveva omesso qualunque esame delle disposizioni contenute nell'indicato Manuale che costituisce un vero e proprio codice disciplinare in quanto e' un documento nel quale vengono dettagliatamente disciplinati e spiegati alcuni processi importanti per il corretto funzionamento e gestione da parte di tutto il personale delle procedure aziendali e, cioe', il sistema di rilascio e corretto utilizzo delle Carte Fedelta' e, conseguentemente, aveva omesso di valutare l'addebito mosso alla ██████████ di avere creato fraudolentemente una card intestata a persona fittizia abbinandola al suo numero di cellulare personale.

6. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, non sono fondati.

7. Va ribadito il fondamentale principio affermato in sede di legittimita' (per tutte, Cass. n. 5095/2011; Cass. n. 6498/2012) secondo cui la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", e' una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realta' da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione e' quindi deducibile in sede di legittimita' come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realta' sociale.

8. Inoltre, altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte e' il principio in virtu' del quale l'interpretazione dell'atto di licenziamento, ai fini della determinazione della contestazione mossa al lavoratore (la quale, in ogni caso, dev'essere fatta in modo preciso ed univoco) e la valutazione - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - del comportamento del lavoratore stesso, al fine di stabilire se esso

sia di entita' tale da integrare giusta causa o giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, integrano accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non censurabili in sede di legittimita', se sostenuti da adeguata e corretta motivazione.

9. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, inquadrata la contestazione disciplinare in un contesto in cui la operazione irregolare di creazione della carta fedelta' era connessa anche all'esclusivo vantaggio della dipendente per interessi del tutto personali e a detrimento dell'interesse aziendale, ha ritenuto che nessuno di tali elementi, che rappresentavano componenti necessari dell'addebito, fossero ravvisabili nel caso de quo.

10. Infatti, i giudici di seconde cure, data per pacifica la riferibilita' alla dipendente della creazione della carta punti irregolare, collegata al suo numero di cellulare, pur essendo ella in possesso di una altra carta personale, hanno rilevato che la carta irregolare era risultata essere stata associata a vendite effettuate anche da diverse altre lavoratrici, presso entrambi gli esercizi cui la ██████████ era stata addetta, e di tale circostanza erano a conoscenza le responsabili dei negozi.

11. Cio' avvalorava, secondo la Corte territoriale, la esistenza di una prassi diretta appunto a favorire gli acquisti di clienti occasionali, che in mancanza vi avrebbero rinunciato, e dimostrava che l'esecuzione delle operazioni irregolari non era a esclusivo vantaggio della lavoratrice e a detrimento dell'interesse aziendale.

12. La Corte di appello ha, quindi, esaminato e valutato la circostanza della creazione artificiosa di una carta fedelta' intestata ad un nome fittizio e collegata al numero telefonico della (OMISSIS), ma ha inquadrato tale condotta in relazione all'intero addebito contestato considerandolo non dimostrato nella sua complessita', in quanto la contestazione era appunto incentrata sul comportamento della lavoratrice e sui suoi effetti e non anche sul singolo episodio (creazione della carta), che da solo non era stato indicato quale causa esclusiva del recesso e comunque idoneo a giustificare il licenziamento.

13. Conseguentemente, la Corte distrettuale ha, in modo corretto, ritenuto insussistente il fatto contestato, con il riconoscimento della tutela L. n. 300 del 1970, ex articolo 18, comma 4, perche' il riscontro probatorio non era stato totale rispetto all'addebito.

14. Le articolate censure mosse con i motivi, pertanto, non sono meritevoli di accoglimento sia perche', per quanto sopra detto, non si confrontano con la effettiva ratio decidendi dell'impugnato provvedimento e sia perche' tendono in sostanza ad una diversa interpretazione di un atto unilaterale privato (contestazione disciplinare) in relazione al quale e' stata data una esegesi plausibile e, pertanto, non puo' essere sindacata in sede di legittimita', nonche' ad una differente ricostruzione della vicenda, operata dalla Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

15. Il terzo motivo e', infine, inammissibile.

16. Il giudizio sulla superfluita' o genericita' della prova testimoniale e' insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che puo' essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. n. 34189/2022): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso di specie in quanto i principi di diritto applicati dalla Corte di appello sono corretti e logico e' stato il ragionamento dei giudici di seconde cure in tema di decadenza del capitolo di prova, perche' non richiamato nell'atto di appello, e di rilevata inammissibilita', per genericita' e per essere stati formulati in maniera dubitativa, relativamente agli altri.

17. La facolta' del giudice, poi, di chiedere chiarimenti e precisazioni ex articolo 253 c.p.c., incontra quale unico limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (Cass. n. 15793/2016): nella fattispecie, per quanto sopra detto, le circostanze che i giudici del merito avrebbero dovuto chiarire riguardavano capitoli non ammessi.

18. Inoltre, nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli articoli 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio e' insindacabile in sede di legittimita' anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilita' o necessita' del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato.

19. Le doglianze denunciate nel motivo, relative alla mancata integrazione delle prove gia' proposte dalla societa' e alla mancata attivazione dei poteri istruttori con il connesso difetto di motivazione, vanno pertanto respinte in considerazione dei principi di legittimita' sopra richiamati.

20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

21. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita' che si liquidano come da dispositivo.

22. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita' che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1

quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.